

L. Semplificazione e Pubblicata nella Gazz. Uff. 1 dicembre 2005, n. 280.	28-11-2005 riassetto	normativo	n. per	l'anno	246 2005.
---	-------------------------	-----------	--------	--------	--------------

14. Semplificazione della legislazione.

1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative. Nella individuazione e comparazione delle opzioni le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali [\(7\)](#).

2. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo.

3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo è sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8.

4. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni [\(8\)](#).

5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo [17, comma 3](#), della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, da concludere con apposita relazione, nonché le relative fasi di consultazione [\(9\)](#);

b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;

c) i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;

d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10 [\(10\)](#).

5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese e degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione [\(11\)](#).

5-ter. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà altresì conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 24-bis, 24-ter e 24-quater [\(12\)](#).

6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.

7. L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati dell'AIR.

8. Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.

9. Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della

normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell'AIR.

11. È abrogato l'articolo [5, comma 1](#), della [legge 8 marzo 1999, n. 50](#).

12. Al fine di procedere all'attività di riordino normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo, avvalendosi dei risultati dell'attività di cui all'articolo [107](#) della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione finale.

13. Le somme non utilizzate relative all'anno 2005 del fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente, di cui all'articolo [107](#) della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida, costituito con [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2003](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003.

14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo [20](#) della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#), e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;
- b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
- c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;
- d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;
- e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
- f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
- g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;
- h) identificazione delle disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo [1, comma 4](#), della [legge 5 giugno 2003, n. 131](#), aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione [\(13\)](#) [\(14\)](#).

14-bis. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell'articolo [1, comma 2](#), della [legge 5 giugno 2003, n. 131](#), continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali [\(15\)](#).

14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate [\(16\)](#) [\(17\)](#).

14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, con la medesima decorrenza prevista dal comma 14-ter, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970 [\(18\)](#).

15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo [20](#) della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#), e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.

16. [Decorso il termine di cui al comma 14, tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate] [\(19\)](#).

17. Rimangono in vigore:

a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico;

b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;

c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;

d) le disposizioni che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali;

e) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale [\(20\)](#).

18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19 [\(21\)](#).

18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi [\(22\)](#).

19. È istituita la "Commissione parlamentare per la semplificazione", di seguito denominata "Commissione" composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza [\(23\)](#).

20. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

21. La Commissione:

a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 14-ter e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;

c) esercita i compiti di cui all'articolo [5, comma 4](#), della [legge 15 marzo 1997, n. 59 \(24\)](#).

22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni [\(25\)](#).

23. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari [\(26\)](#).

24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma 21, lettera c), a decorrere dall'inizio della legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti dell'articolo [5, commi 1, 2 e 3](#), della [legge 15 marzo 1997, n. 59 \(27\)](#).

24-bis. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater [\(28\)](#).

24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive [\(29\)](#).

24-quater. L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente articolo [\(30\)](#).

[\(7\)](#) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 2 dell'art. [6, L. 11 novembre 2011, n. 180](#), a decorrere dal 15 novembre 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 21 della stessa [L. n. 180/2011](#).

[\(8\)](#) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. [3, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5](#).

[\(9\)](#) Lettera così sostituita dalla lettera b) del comma 2 dell'art. [6, L. 11 novembre 2011, n. 180](#), a decorrere dal 15 novembre 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 21 della stessa [L. n. 180/2011](#).

[\(10\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170](#) e il [D.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212](#).

[\(11\)](#) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 2 dell'art. [6, L. 11 novembre 2011, n. 180](#), a decorrere dal 15 novembre 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 21 della stessa [legge n.](#)

[180/2011](#). Vedi, anche, il comma 3 del citato art. [6](#), [legge n. 180/2011](#).

[\(12\)](#) Comma aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dal combinato disposto della lettera a) del comma 2 dell'art. 15 e del comma 1 dell'art. [36](#), [L. 12 novembre 2011, n. 183](#), come modificata dal comma 3 dell'art. [3](#), [D.L. 9 febbraio 2012, n. 5](#).

[\(13\)](#) L'originario comma 14 è stato così sostituito, con gli attuali commi 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater, dalla lettera a) del comma 1 dell'art. [4](#), [L. 18 giugno 2009, n. 69](#). Vedi, anche, il comma 1-bis, dell'art. [2](#), [D.L. 22 dicembre 2008, n. 200](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione, e, in attuazione della delega prevista dal presente comma, il [D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179](#). Vedi, anche, il [D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66](#).

[\(14\)](#) La Corte costituzionale, con ordinanza 12 - 16 dicembre 2011, n. 341 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2011, n. 54, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 14 e 14-ter, e, per l'effetto, dell'articolo 2268, comma 1, numero 297), del [D.Lgs. n. 66 del 2010](#), sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

[\(15\)](#) L'originario comma 14 è stato così sostituito, con gli attuali commi 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater, dalla lettera a) del comma 1 dell'art. [4](#), [L. 18 giugno 2009, n. 69](#).

[\(16\)](#) L'originario comma 14 è stato così sostituito, con gli attuali commi 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater, dalla lettera a) del comma 1 dell'art. [4](#), [L. 18 giugno 2009, n. 69](#).

[\(17\)](#) La Corte costituzionale, con ordinanza 12 - 16 dicembre 2011, n. 341 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2011, n. 54, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 14 e 14-ter, e, per l'effetto, dell'articolo 2268, comma 1, numero 297), del [D.Lgs. n. 66 del 2010](#), sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

[\(18\)](#) L'originario comma 14 è stato così sostituito, con gli attuali commi 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater, dalla lettera a) del comma 1 dell'art. [4](#), [L. 18 giugno 2009, n. 69](#). In attuazione della delega prevista nel presente comma vedi il [D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212](#).

[\(19\)](#) Comma abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. [4](#), [L. 18 giugno 2009, n. 69](#).

[\(20\)](#) Comma così sostituito dalla lettera c) del comma 1 dell'art. [4](#), [L. 18 giugno 2009, n. 69](#).

[\(21\)](#) Comma così sostituito dall'art. [13](#), [L. 4 marzo 2009, n. 15](#). In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 71](#), il [D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79](#) e il [D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20](#).

[\(22\)](#) Comma aggiunto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. [4](#), [L. 18 giugno 2009, n. 69](#).

[\(23\)](#) Comma così modificato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. [4](#), [L. 18 giugno 2009, n. 69](#).

[\(24\)](#) Comma così sostituito dalla lettera f) del comma 1 dell'art. [4](#), [L. 18 giugno 2009, n. 69](#).

[\(25\)](#) Comma così sostituito dalla lettera g) del comma 1 dell'art. [4](#), [L. 18 giugno 2009, n. 69](#).

[\(26\)](#) Comma così modificato dal comma 4 dell'art. [10-bis](#), [D.L. 30 dicembre 2009, n. 194](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

[\(27\)](#) Vedi, anche, il comma 6 dell'art. [1](#), [D.L. 10 gennaio 2006, n. 4](#).

[\(28\)](#) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 2 dell'art. [15](#), [L. 12 novembre 2011, n. 183](#), a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 36 della stessa [legge n. 183/2011](#).

[\(29\)](#) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 2 dell'art. [15](#), [L. 12 novembre 2011, n. 183](#), a

decorrenza dal 1° gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 36 della stessa [legge n. 183/2011](#).

(30) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 15, [L. 12 novembre 2011, n. 183](#), a decorrenza dal 1° gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 36 della stessa [legge n. 183/2011](#).